

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA****DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.****CONVOCATA PER IL GIORNO****12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Tinexta S.p.A. ("**Tinexta**" o la "**Società**") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e-Market Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "**TUF**") e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "**Regolamento Emittenti**"), una relazione per illustrare le modifiche dello statuto sociale di Tinexta (lo "**Statuto Sociale**") che vengono proposte all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale consiste nel recepire all'interno dello Statuto Sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (la "**Legge Capitali**") che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato individuato dalle società (il "**Rappresentante Designato**").

Tale articolo, in particolare, ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-*undecies*.1 (rubricato "*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*") ai sensi del quale: "*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies*", potendo, pertanto, rendere applicabili in linea permanente le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19, che prevedono la facoltà per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, al Rappresentante Designato.

Come noto, Tinexta si è avvalsa di tale facoltà per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria dei soci tenutesi nel periodo 2020-2024, potendo constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato: ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, nei termini dallo stesso previsti (i.e. entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società) e la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-*undecies*.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-*ter* TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute nei termini dallo stesso previsti (i.e. almeno tre giorni prima dell'assemblea).

A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'inserimento del comma 4 all'articolo 7 dello Statuto Sociale prevede l'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Tale modifica, come la proposta di modifica precedentemente illustrata al [secondo] punto all'ordine del giorno, è volta a garantire la massima flessibilità ed efficienza in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società.

La presente proposta di modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha espressamente ritenuto legittime *“le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”*.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del Codice Civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Modifica dell'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e della facoltà introdotta dalla Legge Capitali, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7, comma 3 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7 (Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7 (Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Inoltre, è consentito che l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7, comma 4</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>(Nuovo)</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7, comma 4</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>La partecipazione in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale e all'introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale*

delibera

- *di modificare l'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale, nel Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;*
- *di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 4 dell'art. 7 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi*

incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale è finalizzata a consentire che la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore qualificato come indipendente in occasione della nomina non ne determini la decadenza ai sensi dell'articolo 11, qualora siano comunque in carica un numero di amministratori in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza almeno pari al numero minimo previsto dalla legge e dallo statuto.

Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 11 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>Art. 11</p> <p>(sostituzione degli amministratori)</p>	<p>AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>Art. 11</p> <p>(sostituzione degli amministratori)</p>
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti</p>	<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.</p>
<p>Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.</p>	

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell’art. 11 dello Statuto Sociale,*

delibera

- *di approvare la proposta di modifica dell’art. 11 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all’ordine del giorno;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l’adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”*

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale consiste (i) nell'introduzione della possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in forma c.d. "totalitaria", ossia anche senza convocazione formale, quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, e qualora gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, e (ii) nella precisazione che gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sono a carico dei soli amministratori delegati.

Relativamente alla proposta di modifica *sub* (i), tale modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio di Notarile di Milano, che, con la Massima n. 48 del 19 novembre 2004, ha espressamente ritenuto legittima la previsione statutaria secondo cui *"l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione."* Così come evidenziato, pertanto, l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.

In merito alla seconda proposta di modifica *sub* (ii), la stessa è motivata da ragioni di chiarimento e precisazione.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 13 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">(riunioni del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,</p>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">(riunioni del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.</p>	<p>dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>Gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.</p>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L’assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell’art. 13 dello Statuto Sociale,*

delibera

- *di approvare la proposta di modifica dell’art. 13 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all’ordine del giorno;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l’adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”*

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente